SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 maggio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. **33**.

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 20 marzo 2020.

Anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 94). (20A02587) . . . *Pag.* 3

ORDINANZA 20 marzo 2020.

Modifiche alle ordinanze commissariali n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 29 del 9 giugno 2017, n. 36 del 8 settembre 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 62 del 3 agosto 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018, nonché disposizioni in materia di livello operativo, di modalità attuative dell'articolo 6, comma 2-ter e dell'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 189 del 2016, definizione delle modalità attuative dell'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, e di continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici. (Ordinanza n. 95). (20A02588) . . . . *Pag.* 7

ORDINANZA 2 aprile 2020.

Autorizzazione all'assunzione di nuovo personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-bis, comma 1-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. (Ordinanza n. 96). (20A02589). . . . . *Pag.* 12

ORDINANZA 2 aprile 2020.

Disposizioni straordinarie per il pagamento dei lavori, spese tecniche, nonché acquisto o ripristino di beni mobili strumentali e scorte, conseguenti ai provvedimenti assunti dal Governo per mitigare gli effetti negativi sul sistema economico conseguenti alle misure restrittive adottate per il contenimento del contagio da COVID-19. (Ordinanza n. 97). (20A02590) . . . . . *Pag.* 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 6 maggio 2020.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa del medicinale per uso umano «Oralair». (Determina DG 524/2020). (20A02553) . . . . . *Pag.* 18

DETERMINA 6 maggio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluconazolo Sandoz», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG 528/2020). (20A02583) . . . . . *Pag.* 21

DETERMINA 7 maggio 2020.

Modifica dell'Allegato alla determina n. 2 del 3 aprile 2020, contenente l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 3/2020). (20A02610) . . . . . *Pag.* 22

Università di Milano

DECRETO RETTORALE 4 maggio 2020.

Modifiche dello statuto. (20A02552) . . . . . *Pag.* 24

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Groale» (20A02584). . . . . *Pag.* 31

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Borocillina Balsamica». (20A02585) . . . *Pag.* 31

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glimepiride Aristo». (20A02586). . . . . *Pag.* 32

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Aristo». (20A02608). . . . . *Pag.* 32

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Neo Cibalgina». (20A02609) . . . . . *Pag.* 32

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluconazolo Aristo». (20A02631) . . . . . *Pag.* 32

Conferma della determina n. DG 1540/2019 del 24 ottobre 2019 recante «Diniego delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali allergeni «Alyostal Prick controllo negativo» e «Alyostal Prick controllo positivo» presentate dalla società Stallergenes Italia S.r.l., ai sensi della determina n. DG 2130/2017 del 22 dicembre 2017 e s.m.i. concernente i medicinali allergeni già utilizzati in Italia anteriormente al 1° ottobre 1991. (20A02632) . . . . . *Pag.* 33

Conferma della determina n. DG 1539/2019 del 24 ottobre 2019 recante il diniego delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali allergeni «Prick Test Mix Graminacee», «Allergovac Sublinguale Plus Mix Graminacee» e «Allergovac Depot Mix Graminacee» presentate dalla società Roxall-Aristegui Italia S.r.l., ai sensi della determina n. DG 2130/2017 del 22 dicembre 2017 e s.m.i. concernente i medicinali allergeni già utilizzati in Italia anteriormente al 1° ottobre 1991. (20A02633) . . . . . *Pag.* 33

Conferma del diniego della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale allergene «Batteri Mix Nasale» presentata dalla società Anallergo S.p.A., ai sensi della determina n. DG 2130/2017 del 22 dicembre 2017 e s.m.i. concernente i medicinali allergeni già utilizzati in Italia anteriormente al 1° ottobre 1991. (20A02634) . . . *Pag.* 33

Revoca del diniego della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio relativa al medicinale allergene «Vespula spp acquosa» presentata dalla società Anallergo S.p.a. di cui alla determina n. DG/1151/2019 del 5 luglio 2019. (20A02635) . . . *Pag.* 33

Revoca del diniego della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio relativa al medicinale allergene «Vespa crabro acquosa» presentata dalla società Anallergo S.p.a., di cui alla determina n. DG/1151/2019 del 5 luglio 2019. (20A02636) . . . *Pag.* 33

Revoca del diniego della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio relativa al medicinale allergene «Polistes dominula acquosa» presentata dalla società Anallergo S.p.a., di cui alla determina n. DG/1151/2019 del 5 luglio 2019. (20A02637) . . . . . *Pag.* 33

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efluelda» (20A02642) *Pag.* 33

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Modifiche al «Regolamento di amministrazione e contabilità» (20A02638) . . . . . *Pag.* 35

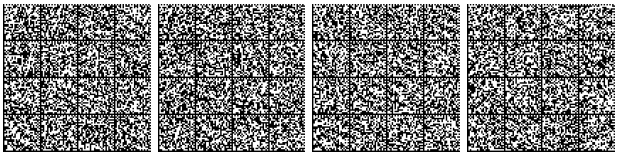

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. **33**.

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'attuale stato della situazione epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

7. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

8. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

13. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

Art. 2.

Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*
SPERANZA, *Ministro della salute*
LAMORGESE, *Ministro dell'interno*
BONAFEDE, *Ministro della giustizia*
GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

20G00051

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 20 marzo 2020.

Anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 94).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, avv. Giovanni Legnini;

Vista la legge n. 400 del 4 agosto 1988 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109 con particolare riferimento all'art. 38;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, da ultimo modificato con decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019, convertito in legge n. 156 del 12 dicembre 2019, in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione, fra l'altro, curano l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

l'art. 4, comma 3, 1° periodo, il quale prevede le anticipazioni ai professionisti di cui all'art. 34, comma 7-*bis*;

l'art. 5, comma 1, lettera *a)*, n. 2), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, e fra questi gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;

l'art. 5, comma 1, lettera *f)*, il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;

l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce l'entità dei contributi che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica;

l'art. 6, comma 7, il quale prevede, fra l'altro, che il Commissario straordinario provvede a predisporre d'intesa con i vice commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi allegati alle domande di contributo;

l'art. 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;

l'art. 13, il quale demanda ad appositi provvedimenti del Commissario straordinario la definizione delle modalità e condizioni per il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni causati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 agli immobili siti nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge già danneggiati da precedenti eventi sismici;

l'art. 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'interno a norma del comma 1 del medesimo art. 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori;

l'art. 34, comma 7-*bis*, «Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalità di pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo. Per le anticipazioni di cui al presente comma non può essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.»;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per l'avvio degli interventi di ricostruzione immediata sugli immobili che hanno riportato danni lievi, e in particolare l'art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalità di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi;

Vista l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Prezzario unico da utilizzare per i computi metrici estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di concessione dei relativi contributi;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, con la quale, a integrazione della precedente ordinanza n. 4, sono stati individuati i criteri e i costi parametrici per l'erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi;

Vista l'ordinanza n. 12 del 21 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 con la quale sono state previste le misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016;

Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche recante «Misure per il ripristino con miglioramento di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», in particolare l'art. 7 «Disciplina delle spese tecniche» che al comma 2 prevede che le spese tecniche per la progettazione sono ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0) nella misura massima dell'80% del contributo ammissibile per le stesse spese;

Vista l'ordinanza n. 58 registrata il 5 luglio 2018 al n. 1466, con la quale è stato approvato il nuovo elenco prezzi che sostituisce integralmente quello approvato con ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016;

Considerato che occorre dettare disposizioni per le modalità di erogazione dell'anticipazione ai professionisti sulla base del decreto-legge n. 189/2016, come da ultimo modificato con decreto-legge n. 123/2019 convertito in legge n. 156 del 12 dicembre 2019;

Tenuto conto che ai fini dell'erogazione delle anticipazioni trova applicazione l'interpello n. 956-40/2018 - art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 rilasciato dall'Agenzia delle entrate su istanza presentata dalla Regione Marche in data 30 gennaio 2018;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 19 dicembre 2019 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Vista l'intesa acquisita, in ragione delle modifiche apportate, attraverso nota prot. n. 5694 del 20 marzo 2020 a firma del presidente della Regione Abruzzo, prot. n. 5711 del 20 marzo 2020 a firma dell'Assessore alle politiche della ricostruzione della Regione Lazio, prot. n. 5731 del 20 marzo 2020 a firma della presidente della Regione Umbria, prot. n. 5638 del 19 marzo 2020 a firma del vice segretario generale della Regione Marche;

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, che dispone la possibilità per l'organo emanante di dichiarare, con motivazione espressa, la provvisoria efficacia;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 34, comma 7-*bis* del decreto e legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 da ultimo modificato con decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 convertito in legge n. 156 del 12 dicembre 2019 (d'ora innanzi «decreto-legge»), sono finalizzate a disciplinare i criteri, le modalità e i tempi dell'anticipazione ai tecnici e ai professionisti, delle spese tecniche per la progettazione e per la relazione geologica, e, alle imprese esecutrici, delle spese delle indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali afferenti agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, ubicati nei comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge.

Art. 2.

Modalità di determinazione della anticipazione

1. La richiesta di concessione ed erogazione dell'anticipazione per le spese tecniche per la progettazione, per la relazione geologica e per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali, avviene nell'ambito della domanda di contributo da presentare secondo le modalità dettate dalle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017.

2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, entro venti giorni dal ricevimento della domanda:

a) verifica preliminarmente l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 2 della O.C. n. 62/2018;

b) acquisisce le dichiarazioni sostitutive dei soggetti professionali di cui all'art. 1, rese ai sensi degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che contengono l'importo del contributo concedibile, delle spese tecniche per la progettazione, per la relazione geologica e delle spese per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali rese ai sensi del decreto-legge n. 189/2016.

3. L'Ufficio speciale per la ricostruzione concede, con proprio provvedimento, l'anticipazione al titolare del contributo ed eroga a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189/2016, in favore dei soggetti di cui all'art. 1, l'importo delle spese sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per la progettazione, per la relazione geologica, nonché per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali. Gli importi richiesti sono erogati sul conto corrente dedicato indicato dai singoli soggetti professionali.

4. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, concede l'anticipazione dando priorità alle domande già presentate, e trasmette lo stesso provvedimento al Commissario.

5. L'Ufficio speciale per la ricostruzione nel successivo provvedimento di concessione del contributo indica:

a) l'importo del contributo già erogato a titolo di anticipazione da riversare, da parte dell'istituto di credito prescelto dal soggetto beneficiario, nella contabilità speciale intestata al presidente della regione - vice commissario straordinario;

b) determina l'importo complessivo delle spese per la progettazione, per la relazione geologica, nonché per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali da corrispondere ai soggetti professionali, a seguito dell'effettiva determinazione del contributo, indicando la quota di anticipazione già erogata ed il saldo dovuto.

6. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel provvedimento di autorizzazione alla liquidazione dell'anticipazione dell'80%, (SAL0), dovrà indicare la somma dell'anticipazione erogata ai soggetti professionali, e quella a conguaglio per le spese tecniche e indagini specialistiche, commissionate, da versare sui rispettivi «conti correnti dedicati», e indicare le somme da rimborsare al 100% per le spese tecniche e indagini specialistiche eseguite.

7. La somma dell'anticipazione erogata ai soggetti professionali dovrà essere riversata, a cura dell'istituto di credito prescelto da parte del soggetto beneficiario, sulla contabilità speciale del presidente della regione - vice commissario straordinario contestualmente alla erogazione del contributo relativo al SAL di cui al comma 6.

Art. 3.

Recupero anticipazioni non dovute e sanzioni

1. In tutti i casi di esclusione, revoca e rinuncia del contributo disciplinati dalle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017 e n. 59 del 31 luglio 2018, nonché nei casi in cui l'importo dichiarato dal professionista è superiore al contributo ammissibile e si renda necessaria la restituzione anche parziale dell'anticipazione, l'ufficio speciale adotta i provvedimenti per l'immediata ripetizione di quanto erogato in anticipazione e non dovuto al professionista. L'importo da restituire comprende la quota capitale, gli interessi e ogni altro onere dovuto. La restituzione deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di cui al periodo che precede.

2. In caso di inadempimento da parte del professionista, l'ufficio speciale ne dà espressa comunicazione al Commissario ai fini del recupero coattivo delle somme indebitamente percepite. Le somme riscosse sono riversate nelle contabilità speciali dei vice commissari.

3. Nei casi in cui l'importo dichiarato dal professionista è superiore al contributo ammissibile e si configuri l'ipotesi di dichiarazione dolosamente mendace, l'Ufficio speciale ricostruzione trasmette gli atti alla Procura della Repubblica territorialmente competente per gli adempimenti conseguenti.

Art. 4.

Trasferimento risorse finanziarie

1. Per le spese per la progettazione, per la relazione geologica, nonché per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali è stanziata una somma complessiva di 50 milioni di euro così ripartita:

il 10%, in favore della Regione Abruzzo;

il 14%, in favore della Regione Lazio;

il 62%, in favore della Regione Marche;

il 14%, in favore della Regione Umbria.

2. Il Commissario entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, al fine di consentire l'anticipazione delle spese la progettazione, per la relazione geologica, nonché per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali, dispone il trasferimento dal fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 in favore delle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regione - vicecommissari ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.

3. L'Ufficio speciale ricostruzione provvede a rendicontare con cadenza trimestrale al commissario per la ricostruzione i flussi dei pagamenti effettuati e delle somme riaccreditate ai termini della presente ordinanza.

Art. 5.

Norme transitorie e finali

1. Il Commissario straordinario entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza definisce, con proprio decreto, gli schemi di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 per la richiesta di anticipazione.

2. Le richieste di anticipazione possono essere presentate anche in relazione alle domande di contributo già caricate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nella piattaforma informatica messa a disposizione dal Commissario, per le quali non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo.

3. Ai fini dell'applicazione di cui al comma 2 il soggetto beneficiario è tenuto a presentare istanza per l'erogazione del SAL0.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, al fine di consentire l'anticipo delle spese tecniche e delle spese per indagini specialistiche, per un importo massimo di 50 milioni di euro si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 7.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di dare forte impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189/2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 20 marzo 2020

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 541

20A02587

ORDINANZA 20 marzo 2020.

Modifiche alle ordinanze commissariali n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 29 del 9 giugno 2017, n. 36 del 8 settembre 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 62 del 3 agosto 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018, nonché disposizioni in materia di livello operativo, di modalità attuative dell'articolo 6, comma 2-*ter* e dell'articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 189 del 2016, definizione delle modalità attuative dell'articolo 6, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 189 del 2016, e di continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici. (Ordinanza n. 95).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo, avv. Giovanni Legnini, per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295;

Vista la legge n. 400 del 4 agosto 1988 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 con particolare riferimento all'art. 38;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante «Misure per la riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»;

Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi»;

Vista l'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 recante «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera *c)* e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»;

Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016» e in particolare l'art. 7;

Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, «Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017», recante «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante «Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016» ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017».

Visto il «protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione», approvato con l'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 con particolare riferimento all'art. 6 - Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi;

Vista l'ordinanza n. 62 del 3 agosto 2018 recante «Semplificazione dell'attività istruttoria per l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018;

Vista l'ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018 recante «Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attività.»

Considerata l'urgenza di provvedere, garantendo la continuità con i lavori istruttori svolti con il precedente Commissario, nonostante la necessità di un diverso sistema di classificazione delle ordinanze, e delle relative modifiche, per materie e contenuti unitari che ne rendano più agevole la comprensione e l'efficacia;

Vista l'intesa raggiunta nella cabina di coordinamento del 14 febbraio 2020;

Vista l'intesa acquisita, in ragione delle modifiche apportate, attraverso note prot. n. 5732 del 20 marzo 2020 a firma della presidente della Regione Umbria, prot. n. 5712 del 20 marzo 2020 a firma dell'Assessore alle politiche della ricostruzione della Regione Lazio, prot. n. 5639 del 19 marzo 2020 a firma del vice segretario generale della Regione Marche, prot. n. 5694 del 20 marzo 2020 a firma del presidente della Regione Abruzzo;

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, che dispone la possibilità per l'organo emanante di dichiarare, con motivazione espressa, la provvisoria efficacia;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza commissariale n. 8 del 14 dicembre 2016

1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il costo dell'intervento inoltre comprende le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell'art. 6, comma 8-*bis* del decreto-legge n. 189/2016».

Art. 2.

Modifiche all'ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017

1. All'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, comma 2-*bis*, dopo la lettera *c)* è inserita la lettera che segue:

«c-*bis*: Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell'art. 6, comma 8-*bis* del decreto-legge n. 189/2016»;

b) all'art. 3, dopo il comma 9-*quater*, è inserito il seguente:

«9-*quinquies*. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie con le modalità ed entro i limiti stabiliti dall'art. 5, commi 9 e 10, dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017»;

c) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. *(Disciplina degli interventi unitari nel caso di complessi produttivi gravemente danneggiati)*. — 1. È possibile prevedere la realizzazione di un intervento unitario di due o più edifici danneggiati, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi facenti parte del medesimo complesso produttivo e riconducibili ad unico soggetto beneficiario.

2. L'unitarietà dell'intervento viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice.

3. I costi di eventuali demolizioni di unità strutturali con livelli operativi inferiori a L4 sono inclusi nel costo dell'intervento.

4. Il contributo è determinato in relazione al livello operativo ponderale attribuito agli edifici facenti parte del medesimo complesso produttivo oggetto dell'istanza.»;

d) dopo l'art. 6-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 6-*ter*. *(Richiesta di autorizzazione alla progettazione di intervento di miglioramento sismico per edifici classificati con esito B o C della scheda Aedes)*. — Trova applicazione l'art. 2, comma 4 della O.C. 19/2017 anche per edifici, a destinazione prevalentemente produttiva classificati con esito B o C della scheda Aedes, per i quali la finanziabilità dell'intervento è disciplinata dalla presente ordinanza.»;

e) all'art. 19, comma 1, secondo periodo le parole «dell'erogazione dei contributi» sono sostituite dalle parole «della domanda di contributo»;

f) all'art. 19 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. L'alienazione del diritto su un immobile produttivo prima della presentazione della domanda di contributo e la cessazione dell'attività produttiva che era in essere alla data dell'evento sismico che ha danneggiato o distrutto lo stesso immobile non pregiudica il diritto del nuovo proprietario dell'immobile a richiedere il contributo nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al precedente comma. Qualora il nuovo proprietario intenda utilizzare l'immobile per l'esercizio di un'attività produttiva diversa da quella in essere alla data degli eventi sismici avrà diritto di richiedere il contributo limitatamente all'importo necessario a consentire il ripristino dell'edificio sotto il profilo strutturale, previo impegno a ripristinare l'agibilità dell'intero immobile che costituisce presupposto all'erogazione del SAL finale.»;

g) dopo l'art. 20 è inserito l'articolo che segue:

«Art. 20-*bis* *(Alienazione del diritto sull'immobile)*. — 1. L'alienazione del diritto su un immobile adibito all'esercizio di attività produttive non comporta perdita del diritto al contributo a condizione che sullo stesso immobile continui ad essere esercitata l'attività produttiva in essere alla data degli eventi sismici. Restano ferme le disposizioni regolanti le fattispecie di cui agli articoli 1-*bis*, 19, comma 1, comma 1-*bis*, e 20 della presente ordinanza.

2. Nel caso in cui l'alienazione del diritto sull'immobile avvenga dopo la presentazione della domanda di contributo e comunque fino ai due anni successivi alla fine dei lavori, il soggetto che acquista il relativo diritto può presentare al vice commissario domanda di subentro del contributo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso del titolo di legittimazione nonché dei requisiti di cui all'allegato 1 unitamente alla dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario.

3. Qualora il soggetto beneficiario originario abbia usufruito della delocalizzazione temporanea ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 9 del 2016, l'alienazione dell'immobile danneggiato o distrutto comporta anche l'alienazione dei diritti su ciascuna tipologia di delocalizzazione tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, della stessa ordinanza commissariale n. 9 del 2016, e il soggetto beneficiario subentrante deve comunque presentare all'ufficio speciale la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario conseguenti all'autorizzazione alla delocalizzazione.»;

h) all'allegato 1, punto 9, è in fine aggiunto il periodo che segue: «Resta salvo quanto previsto al secondo periodo, del comma 1, dell'art. 19».

Art. 3.

Modifiche all'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017

1. All'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 5, comma 3, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la lettera che segue:

«c-*bis*. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell'art. 6, comma 8-*bis* del decreto-legge n. 189/2016»;

b) all'art. 11:

1. è soppresso il comma 2;

2. al comma 2-*bis* le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 1»;

3. dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i commi che seguono:

«2-*ter*. Nel caso in cui l'alienazione del diritto sull'immobile o sull'unità immobiliare avvenga dopo la presentazione della domanda di contributo e comunque fino ai due anni successivi alla fine dei lavori, il soggetto che acquista il relativo diritto può presentare al vice commissario domanda di subentro del contributo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso del titolo di legittimazione, e la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario.

2-*quater*. Nel caso in cui l'alienazione del diritto di proprietà sull'immobile o sull'unità immobiliare avvenga in data antecedente alla presentazione della domanda, l'acquirente subentra nel diritto a chiedere il contributo alle medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi stabiliti dalla presente ordinanza per il soggetto legittimato, proprietario, alla data dell'evento simico, dell'immobile o dell'unità immobiliare danneggiati o distrutti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.»;

c) all'art. 15, comma 5-*bis*, sono apportate le modifiche che seguono:

al primo periodo le parole «strutturalmente e funzionalmente interconnessi» sono sostituite dalle parole «strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi»;

al secondo periodo le parole «di cui all'art. 8» sono sostituite dalle parole «dell'art. 11, comma 9 del decreto-legge»;

d) all'art. 18, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai proprietari degli edifici di cui al comma 1 è concesso un contributo per le sole spese sostenute, inclusi oneri tecnici nel limite massimo del 10% del costo am-

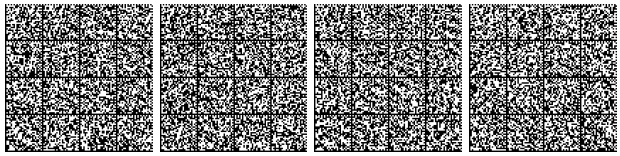

missibile, per la completa demolizione dell'edificio, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti, determinato moltiplicando il costo parametrico di euro 80 per i metri quadrati di superficie complessiva dell'edificio demolito. Laddove non sia possibile procedere alla demolizione completa dell'edificio possono essere eseguite opere di messa in sicurezza strutturale in luogo della demolizione.»;

e) all'allegato 1, tabella 7, la lettera *h)* è sostituita dalle lettere che seguono:

«1.h) del 5% nel caso di interventi di rinforzo delle murature portanti qualora, in almeno un piano dell'edificio, il rapporto fra la SUL (superficie utile lorda) calcolata al netto delle murature non portanti (tamponature e tramezzi) e SUN (superficie utile netta) sia > di 1,2;

2.h) nei soli casi di cui alla lettera precedente, di un ulteriore 5% qualora, in almeno un piano dell'edificio e per almeno il 30% della superficie resistente del piano considerato, si riscontri la presenza di murature in pietrame disordinate (ciottoli, pietre erratiche, irregolari), o a conci sbozzati, o con paramento di limitato spessore e nucleo interno, o in cattive condizioni, o grossolanamente squadrato, o del tipo «a sacco», o a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.), o di calcestruzzo o argilla espansa o laterizio, con percentuale di foratura superiore al 55% del rapporto tra la somma delle aree dei fori e la superficie vuoto per pieno ortogonale alla direzione dei fori. La condizione riscontrata deve essere chiaramente evidenziata.»;

3.h) limitatamente agli immobili per i quali gli strumenti urbanistici impongano nella riedificazione il mantenimento della sagoma o della superficie lorda, nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura le superfici utili ai fini del calcolo del costo convenzionale sono determinate al netto dello spessore delle nuove strutture verticali.».

Art. 4.

Modifiche all'ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017

1. All'art. 6, comma 9, dell'ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017, dopo le parole «del contributo riconosciuto.» sono aggiunte infine le parole «oltre Iva e contributi previdenziali.».

Art. 5.

Modifiche all'ordinanza commissariale n. 36 dell'8 settembre 2017

1. All'art. 12 dell'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al primo periodo del comma 5 dopo le parole «riferito al livello operativo L4 incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli onorari e le spese notarili per i trasferimenti di proprietà»;

b) il quarto periodo del comma 5 è sostituito con il seguente: «Le spese per l'acquisto, anche tramite esproprio, dell'area da parte del comune e per gli atti relativi ai trasferimenti di proprietà, sono finanziate, nel limite di cui al primo periodo, con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed il relativo importo viene dedotto dal contributo riconosciuto agli interessati ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto-legge. Tali spese sono autorizzate, previa verifica di congruità, dal Commissario e le somme corrispondenti sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al presidente di regione - vicecommissario, sulla base di una stima presuntiva delle stesse determinata da indagini di mercato effettuate dal comune interessato.»;

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Il compenso per la realizzazione del piano attuativo di cui comma 3 è calcolato secondo le modalità indicate all'art. 10 dell'ordinanza n. 39/2017.»;

«6-*ter*. Per la redazione del progetto di cui al comma 6, il Commissario autorizza la spesa, previa verifica di congruità, sulla base di una stima presuntiva dei costi comunicata dal comune e calcolata sull'importo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano attuativo di cui al comma 3, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e trasferisce le somme corrispondenti sulla contabilità speciale intestata al presidente di regione - vicecommissario. L'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede alla erogazione del finanziamento per l'attività di progettazione mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti indicati all'art. 4, comma 9, lettera *a)* e *b)* dell'ordinanza n. 56/2018.».

Art. 6.

Modifiche all'ordinanza commissariale n. 51 del 28 marzo 2018

1. All'art. 9-*bis*, dopo il comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 51 del 28 marzo 2018 è aggiunto il comma che segue:

«2-*bis*. Ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità degli interventi di cui all'art. 9 della presente ordinanza, la data da prendere a riferimento è quella dell'evento sismico che ha causato il primo danneggiamento.»

Art. 7.

Modifiche all'ordinanza commissariale n. 61 del 1° agosto 2018

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per le gli interventi di cui al comma 1 è stanziata per gli anni 2020 la somma di euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge 189 del 2016.».

Art. 8.

Modifiche all'ordinanza commissariale n. 62 del 3 agosto 2018

1. All'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 62 del 3 agosto 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora all'esito delle verifiche di cui al presente articolo risulti l'incompletezza o l'irregolarità della RCR o della documentazione allegata, gli uffici speciali provvedono alla richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda e della documentazione ad essa allegata fissando allo scopo il termine di trenta giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine gli uffici speciali procedono a notificare la comunicazione di cui all'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all'istante un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle osservazioni gli uffici speciali trasmettono al vice commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo.»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Le comunicazioni di cui al comma 6 sospendono i termini di cui al comma 1.»

Art. 9.

Modifiche all'ordinanza commissariale n. 68 del 5 ottobre 2018

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, come modificata dall'ordinanza n. 70 del 31 dicembre 2018, e dall'ordinanza n. 85 del 24 gennaio 2020, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2020».

2. All'art. 3, comma 1-*bis*, le parole «31 marzo 2019» sono sostituite con «30 giugno 2020».

Art. 10.

Modifiche all'ordinanza commissariale n. 85 del 6 giugno 2019

L'art. 1 dell'ordinanza 85 del 2 agosto 2019 è sostituito integralmente dal seguente:

«Art. 1 *(Modifica alle ordinanze nn. 4 del 17 novembre 2016, 13 del 9 gennaio 2017, 19 del 7 aprile 2017)*. — «Gli articoli 2, comma 3, lettera *b)* dell'ordinanza commissariale n. 4/2016, 13, comma 4-*bis* dell'ordinanza commissariale n. 13/2017 e 12, comma 4-*bis*, dell'ordinanza commissariale n. 19/2017 sono sostituiti dalla seguente previsione:

«Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione del contributo concedibile, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all'ufficio speciale, alternativamente:

a) l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta in via diretta dal soggetto legittimato a chiedere il contributo, tra quelle che risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che abbia altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

b) l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta mediante procedura concorrenziale tra almeno tre operatori economici, tesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.

Contestualmente alla predetta indicazione, si dovrà produrre:

1) il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, attestante che l'impresa incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contribuiva e previdenziale;

2) autocertificazione proveniente dall'impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dal decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

3) autocertificazione con cui l'impresa incaricata attesti di essere iscritta nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;

4) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante ribasso praticato dall'impresa incaricata, rispetto al contributo ammesso;

5) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.»

Art. 11.

Domanda di contributo presentata da un solo proprietario o soggetto legittimato

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 11, del decreto-legge n. 189/2016, qualora la domanda di concessione del contributo sia presentata ai sensi del comma 2-*ter* dello stesso art. 6 e cioè da uno dei comproprietari o da uno dei soggetti legittimati di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, sempre dell'art. 6 del decreto-legge con riferimento ad una unità immobiliare o ad una unità strutturale coincidente con una unità immobiliare, alla stessa deve essere allegata, unitamente alla idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il richiedente attesti la quota di proprietà e il nominativo di ciascuno dei proprietari dell'unità strutturale o delle unità immobiliari e di non avere ricevuto alcuna opposizione o diniego da parte di tali soggetti.

Art. 12.

*Definizione modalità attuative dell'art. 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016*

1. Per la presentazione della domanda di contributo con le modalità di cui all'art. 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 189/2016 costituisce condizione necessaria che gli interventi conseguenti al progetto presentato riguardino edifici con sole inagibilità parziali.

2. È necessario inoltre che gli interventi previsti nel progetto presentato, anche se circoscritti ad una sola unità immobiliare, ripristinino l'agibilità delle unità immobiliari inagibili e garantiscono l'esecuzione di interventi di riparazione locale dell'edificio.

Art. 13.

Continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali in edifici pubblici

1. Al fine di garantire la continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, da parte di soggetti pubblici o privati, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, nel quadro economico dell'intervento possono essere inseriti i relativi oneri necessari, i quali non possono essere comunque superiori al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.

Art. 14.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare forte impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189/2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 20 marzo 2020

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 542

20A02588

ORDINANZA 2 aprile 2020.

Autorizzazione all'assunzione di nuovo personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. (Ordinanza n. 96).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, avv. Giovanni Legnini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo;

Visto l'art. 1, comma 1, decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, che ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, poi esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 28 febbraio 2018;

Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che attribuisce al Commissario straordinario il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5 del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 50-*bis*, comma 1-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che consente al Commissario straordinario di autorizzare gli Uffici speciali per la ricostruzione ed i comuni a stipulare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2020, fino a duecento unità di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione nel limite di spesa di 8,300 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle richieste di contributo;

Vista la legge di bilancio per il 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018, e in particolare l'art. 1, comma 990, con il quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, in legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 15 del 27 gennaio 2017 e successive modificazioni, recante «Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Richiamata l'ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 4 maggio 2017, recante: «Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le regioni, le province, i comuni e gli enti parco nazionali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»;

Vista la comunicazione dell'Ufficio speciale della ricostruzione della Regione Abruzzo, assunta al protocollo CGRTS-0005883 del 24 marzo 2020, con la quale viene trasmesso il piano dell'impiego del personale, con indicazione delle specifiche ed esigenze, di cui all'art. 50-*bis*, comma 1-*ter* del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189 e le precisazioni di cui alla nota del 26 marzo 2020, acquisita al protocollo CGRTS-0006072, Allegato 1;

Vista la comunicazione dell'Ufficio speciale della ricostruzione della Regione Lazio, assunta al protocollo CGRTS-0005827 del 23 marzo 2020, con la quale viene trasmesso il piano dell'impiego del personale, con indicazione delle specifiche ed esigenze, di cui all'art. 50-*bis*, comma 1-*ter* del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, Allegato 2;

Vista la comunicazione dell'Ufficio speciale della ricostruzione della Regione Marche, assunta al protocollo CGRTS-0005776 del 23 marzo 2020, con la quale viene trasmesso il piano dell'impiego del personale, con indicazione delle specifiche ed esigenze, di cui all'art. 50-*bis*, comma 1-*ter* del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, Allegato 3;

Vista la comunicazione dell'Ufficio speciale della ricostruzione della Regione Umbria, assunta al protocollo CGRTS-0005744 del 20 marzo 2020, con la quale viene trasmesso il piano dell'impiego del personale, con indicazione delle specifiche esigenze, di cui all'art. 50-*bis*, comma 1-*ter* del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, Allegato 4;

Vista l'intesa assunta nella cabina di regia del 1° aprile 2020;

Ritenuto necessario, al fine di accelerare l'attività di ricostruzione, autorizzare ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 50-*bis*, comma 1-*ter* del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189;

Visti gli articoli 33, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro

1. Alla luce delle specifiche esigenze connesse alla riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico, rappresentate da ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione - U.S.R. ai sensi dell'art. 50-*bis*, comma 1-*ter* del decreto-legge n. 189/2016, il Commissario straordinario autorizza gli Uffici speciali per la ricostruzione ed i comuni a stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al citato art. 50-*bis*, comma 1-*ter*, nel limite di duecento unità complessive e nel rispetto del limite di spesa complessivo di 8,300 milioni di euro.

2. A seguito dell'analisi delle relazioni trasmesse dagli Uffici speciali per la ricostruzione, come citate in premessa, in riferimento alle specifiche esigenze ivi rappresentate, connesse alla riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico ed all'andamento delle richieste di contributo, è autorizzata l'assunzione di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile come richiesto nelle relazioni degli Uffici speciali per la ricostruzione - U.S.R. citate in premessa, da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, secondo la seguente ripartizione:

Regione Abruzzo trenta unità di personale, nel limite di spesa di euro 1.245.000,00, secondo le indicazioni di cui all'allegato 1;

Regione Lazio ventisette unità di personale, nel limite di spesa di euro 1.120.500,00, secondo le indicazioni di cui all'allegato 2;

Regione Marche centosedici unità di personale, nel limite di spesa di euro 4.814.000,00, secondo le indicazioni di cui all'allegato 3;

Regione Umbria ventisette unità di personale, nel limite di spesa di euro 1.120.500,00, secondo le indicazioni di cui all'allegato 4.

3. Il personale a tempo determinato di cui all'art. 50-*bis*, comma 1-*ter*, impiegato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione - U.S.R. ed i comuni dovrà essere assegnato esclusivamente allo svolgimento di attività di ricostruzione, come rappresentato nei piani dell'impiego del personale, allegati alla presente ordinanza e richiamati in premessa.

4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione ed i comuni, dovranno trasmettere al Commissario straordinario, copia di ciascun contratto ai sensi della presente ordinanza e delle norme richiamate.

Art. 2.

Selezione del personale

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione ed i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189/2016, nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 3, previa verifica della possibilità di avvalersi delle facoltà previste all'art. 50-*bis*, comma 3, primo e secondo periodo, e all'art. 3, comma 1, ottavo periodo, provvedono, secondo quanto previsto dal medesimo art. 50-*bis*, alla selezione del personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile, direttamente o con il supporto, in tutto o in parte, di un soggetto esterno specializzato la cui individuazione deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di reclutamento nel pubblico impiego.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. Come previsto all'art. 50-*bis*, comma 1-*ter* del decreto-legge n. 189/2016, agli oneri relativi alla presente ordinanza si provvede per l'anno 2020, nel rispetto del limite di spesa di euro 8,300 milioni, secondo quanto disposto dall'art. 1, mediante corrispondente utilizzo del Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare urgente avvio alle procedure di assunzione necessarie per garantire l'accelerazione del processo di ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo del decreto-legge n. 189/2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 2 aprile 2020

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 596

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono visionabili sul sito www.sisma2016.gov.it

20A02589

ORDINANZA 2 aprile 2020.

Disposizioni straordinarie per il pagamento dei lavori, spese tecniche, nonché acquisto o ripristino di beni mobili strumentali e scorte, conseguenti ai provvedimenti assunti dal Governo per mitigare gli effetti negativi sul sistema economico conseguenti alle misure restrittive adottate per il contenimento del contagio da COVID-19. (Ordinanza n. 97).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, avv. Giovanni Legnini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto l'art. 1, il comma 990, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, a mente del quale «allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli entri ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e da ultimo modificato con decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019, convertito in legge n. 156 del 12 dicembre 2019, in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al titolo II, capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede, anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione, tra l'altro, curano l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

l'art. 5, comma 1, lettera *a)*, n. 2), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, e fra questi gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;

l'art. 5, comma 1, lettera *f)*, il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;

l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce l'entità dei contributi che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici;

l'art. 6, comma 7, il quale prevede, fra l'altro, che il Commissario straordinario provvede a predisporre, d'intesa con i vice commissari, un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi allegati alle domande di contributo;

l'art. 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;

l'art. 13, il quale demanda ad appositi provvedimenti del Commissario straordinario la definizione delle modalità e condizioni per il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni causati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 agli immobili siti nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge già danneggiati da precedenti eventi sismici;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per l'avvio degli interventi di ricostruzione immediata sugli immobili che hanno riportato danni lievi, e in particolare l'art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalità di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi;

Vista l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, il prezzario unico da utilizzare per i computi metrici estimativi da allegare ai progetti di ricostruzione e alle domande di concessione dei relativi contributi;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, con la quale, a integrazione della precedente ordinanza n. 4, sono stati individuati i criteri e i costi parametrici per l'erogazione dei contributi per gli interventi di ricostruzione immediata eseguiti sugli immobili con danni lievi, ed in particolare l'art. 7 (Erogazione del contributo);

Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 con la quale sono state previste le misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, ed in particolare gli articoli 16 (Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili), 17 (Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali), 18 (Erogazione dei contributi relativi agli interventi di ripristino delle scorte e di ristoro dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione);

Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche, con la quale sono state previste misure per il ripristino con miglioramento di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ed in particolare l'art. 14 (Erogazione del contributo);

Vista l'ordinanza n. 58, registrata il 5 luglio 2018 al n. 1466, con la quale è stato approvato il nuovo elenco prezzi che sostituisce integralmente quello approvato con ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016;

Vista l'ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018, e successive modifiche, con la quale sono state previste misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attività;

Richiamate tutte le disposizioni normative emanate dal Governo per fronteggiare il nuovo fenomeno epidemiologico denominato coronavirus (2019-nCoV) e in particolare:

l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 «Misure profilattiche contro il nuovo coronavirus (2019-nCoV)»;

la deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del *virus* COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto in data 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro, Ministro dello sviluppo economico e Ministro della salute, dalle organizzazioni sindacali e datoriali;

il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri adottato in data 19 marzo 2020 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e condiviso con Anas S.p.a., RFI, ANCE, Feneal UIL, Filca-CISL e Fillea CGIL;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale il Governo ha emanato disposizioni normative rivolte a mitigare gli effetti negativi sul sistema economico a seguito delle misure restrittive adottate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19;

il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e condiviso con Anas S.p.a., RFI, ANCE, Feneal UIL, Filca-CISL e Fillea CGIL;

Richiamata altresì la direttiva emanata dal Commissario straordinario in data 20 marzo 2020, con la quale, oltre a richiamare le misure da adottare per garantire la sicurezza sui cantieri, veniva evidenziata la necessità di garantire la conclusione di quei procedimenti per i quali sussistono le condizioni per essere portati a definizione, con particolare riguardo a quelli urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e di provvedere a disporre tutti i pagamenti previsti dalla norma, ivi compresi i SAL a professionisti e imprese, comunque impegnati nelle attività di ricostruzione;

Ritenuto necessario assicurare liquidità a professionisti e imprese impegnati nella ricostruzione, anche al fine di consentire agli stessi il tempestivo pagamento delle retribuzioni al personale dipendente;

Richiamato altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020, nonché quello 22 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 25 marzo 2020 recante «Modifica all'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020»;

Tenuto conto di quanto riportato nella «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all'Eurogruppo» COM(2020) 112 final del 13 marzo 2020, ed in particolare al paragrafo 6 ove si sollecita, per le finalità di cui sopra, anche il ricorso a misure di sostegno quali le «anticipazioni di pagamenti» da parte delle pubbliche amministrazioni;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1º aprile 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente ordinanza, in ragione degli effetti economici dell'emergenza COVID-19, come richiamata in premessa, in deroga a quanto previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 8 del 2016, dagli articoli 16, 17 e 18 dell'ordinanza n. 13 del 2017, dall'art. 14 dell'ordinanza n. 19 del 2017 e dall'art. 5 dell'ordinanza n. 68 del 2018, disciplina la facoltà e le modalità di richiesta del pagamento dei SAL relativi agli interventi di ricostruzione privata in corso, delle spese tecniche nonché delle spese sostenute per gli interventi sui beni mobili strumentali e per il ripristino delle scorte, secondo quanto previsto dal successivo art. 2.

2. Le disposizioni della presente ordinanza sono attuate dalla struttura commissariale e dagli Uffici speciali per la ricostruzione. Le medesime disposizioni possono essere attuate anche dagli altri soggetti attuatori impegnati nella ricostruzione pubblica, in quanto applicabili.

3. Le disposizioni della presente ordinanza trovano applicazione sino alla data del 30 giugno.

Art. 2.

Modalità di erogazione

1. Può essere richiesto il pagamento esclusivamente delle opere eseguite, ai sensi di quanto disposto all'art. 1, comma 1, per l'importo minimo di euro 5.000 per una sola volta. L'importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite. In nessun caso l'importo del SAL può determinare il superamento del 95% di erogazione del contributo.

2. La richiesta di erogazione deve contenere specifica attestazione della percentuale dello stato di avanzamento dei lavori redatto con riferimento al decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», utilizzando il prezzario unico di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. La richiesta di pagamento di cui al comma 2, corredata della documentazione prevista dalle vigenti ordinanze di riferimento, è presentata dal direttore dei lavori all'Ufficio speciale per la ricostruzione; le domande sono presentate utilizzando la piattaforma informatica in uso presso la struttura del Commissario straordinario.

4. La richiesta di erogazione può essere presentata, entro il termine di cui all'art. 1, e secondo le modalità fissate nel presente articolo, anche per le spese tecniche previste dalle vigenti ordinanze di riferimento.

5. Ai fini della verifica della regolarità contributiva, alla data di emissione delle fatture, delle imprese affidatarie e fornitrici nonché dei tecnici e professionisti, trova applicazione quanto previsto dall'art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 il quale prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i DURC, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

6. Il pagamento, nei limiti di cui al comma 1, può essere richiesto anche in relazione ai contributi per i beni mobili strumentali e per le scorte, acquistati o ripristinati. In tal caso, la richiesta di pagamento, corredata della documentazione prevista dalle vigenti ordinanze di riferimento, è presentata dal tecnico che certifica l'entità della spesa sostenuta tramite la piattaforma informatica in uso presso la struttura commissariale. Qualora la relativa spesa sia stata sostenuta in tutto o in parte dal beneficiario, può procedersi all'erogazione del pagamento direttamente in suo favore.

7. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, rispettando l'ordine cronologico delle richieste, predispone la determinazione con la quale autorizza al pagamento l'Istituto di credito prescelto dal beneficiario.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La compensazione degli importi concessi in applicazione della presente ordinanza è effettuata in occasione del pagamento del primo SAL utile da presentarsi nei termini e con le modalità disciplinate dalle ordinanze commissariali di riferimento.

2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, in occasione della determinazione dell'importo del SAL ai sensi di quanto previsto nel comma che precede, detrae la quota del pagamento già erogato e autorizza l'Istituto di credito prescelto dal beneficiario al pagamento della differenza.

Art. 4.

Efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente nella individuazione ed attuazione di misure rivolte a contrastare e ridurre le conseguenze socioeconomiche scaturenti dall'emergenza sanitaria in corso, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 2 aprile 2020

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 595

20A02590

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 maggio 2020.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa del medicinale per uso umano «Oralair». (Determina DG 524/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. 1125/2018 del 13 luglio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 176 del 31 luglio 2018, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Oralair»;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 febbraio 2020;

Determina:

Art. 1.

Ripiano

Ai fini del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa, per la specialità medicinale ORALAIR, in relazione al periodo dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019, l'azienda, Stallergenes, dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato 1 (pari a euro 233.264,70).

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale*.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83 % - alle regioni» specificando comunque nella causale:

«DET. 524/2020_tetto di spesa_ ORALAIR_marzo 2018_febbraio 2019».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 maggio 2020

Il direttore generale: MAGRINI

Allegato 1
Ripartizione regionale del ripiano

Ditta: STALLERGENES

Specialità medicinale: ORALAIR

		Ammontare
Abruzzo	€	8.142,66
Basilicata	€	4.687,60
Calabria	€	16.506,52
Campania	€	4.124,07
Emilia Romagna	€	22.644,43
Friuli V. Giulia	€	2.836,25
Lazio	€	14.947,41
Liguria	€	1.047,13
Lombardia	€	58.114,92
Marche	€	6.399,06
Molise	€	1.311,68
Piemonte	€	20.833,49
Prov. aut. Bolzano	€	5.659,25
Prov. aut. Trento	€	2.388,04
Puglia	€	15.186,64
Sardegna	€	33,32
Sicilia	€	6.701,00
Toscana	€	8.749,67
Umbria	€	5.624,42
Valle d'Aosta	€	553,08
Veneto	€	26.774,08
ITALIA	**€**	**233.264,70**

20A02553

DETERMINA 6 maggio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluconazolo Sandoz», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG 528/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie L 334/7 - del 12 dicembre 2008;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 "Revisione delle note CUF"») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario - n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 444/2007 del 26 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2007 con la quale la società Sandoz S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FLUCONAZOLO SANDOZ (fluconazolo) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn);

Vista la domanda presentata in data 23 aprile 2019 con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Fluconazolo Sandoz» (fluconazolo) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 037380324;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7 luglio 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 9 aprile 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUCONAZOLO SANDOZ (fluconazolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione e n. A.I.C.:

«150 mg capsule rigide» 12 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037380324 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Fluconazolo Sandoz» (fluconazolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fluconazolo Sandoz» (fluconazolo) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 maggio 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A02583

DETERMINA 7 maggio 2020.

Modifica dell'Allegato alla determina n. 2 del 3 aprile 2020, contenente l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 3/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO MONITORAGGIO SPESA FARMACEUTICA
E RAPPORTI CON LE REGIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell' art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell' art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina n. 205 del 7 febbraio 2018, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le Regioni, con decorrenza 1° febbraio 2018;

Visto il comma 5 dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modifiche e integrazioni il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (A.I.C.) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco;

Considerato che i titolari delle A.I.C. hanno l'obbligo di trasmettere i dati di commercializzazione dei propri medicinali, ai sensi del decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo» e del decreto legislativo n. 219 del 2006, art. 130, comma 11, come modificato dal decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012, convertito in legge n. 189 dell'8 novembre 2012, art 10, comma 1, lettera *c)*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 13 settembre 2012, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

Viste le linee guida Sunset Clause del 1° settembre 2015, pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco in data 3 marzo 2015;

Vista la determina 2 del 3 aprile 2020, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 14 aprile 2020 relativa all'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, e successive modificazioni ed in-tegrazioni, nel quale sono inseriti i medicinali:

A.I.C.	Medicinale	titolare A.I.C.	Decadenza
044219	BLEOMICINA ACCORD	ACCORD HEALTHCARE SLU	01/10/2019

Considerato che i titolari delle A.I.C., successivamente alla data di pubblicazione della richiamata determina n. 2 del 3 aprile 2020, hanno trasmesso, con note all'AIFA, idonea documentazione comprovante la non applicabilità dell'art. 38, commi 5 e 7 del succitato decreto legislativo ai suddetti medicinali;

Ritenuto, pertanto, non applicabile ai suddetti medicinali l'art. 38, commi 5 e 7 del richiamato decreto legislativo n. 219 del 2016 successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*nonies* legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni escludere tali medicinali dall'elenco dei medicinali decaduti per mancata commercializzazione contenuto nell'allegato alla determina n. 1 del 11 aprile 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2019;

Determina:

Art. 1.

È parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge, la determina n. 3 del 1° agosto 2019 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2019 nella parte in cui, nell'allegato relativo alla medesima, risultano inseriti i medicinali di seguito elencati:

AIC	Medicinale	titolare AIC	Decadenza
044219	BLEOMICINA ACCORD	ACCORD HEALTHCARE	1/10/2019

Art. 2.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2020

Il dirigente: TROTTA

20A02610

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 4 maggio 2020.

Modifiche dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, e in particolare l'art. 12;

Viste le deliberazioni in data 17 settembre 2019 e 15 ottobre 2019, con le quali il senato accademico ha disposto, con la maggioranza richiesta dall'art. 12 dello statuto, di apportare modifiche agli articoli 3, 25, 26, 27, 30, 31-*bis*, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 54, 62, 64 e 66 dello stesso;

Vista la deliberazione in data 14 ottobre 2019 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all'introduzione delle modifiche sopra indicate;

Vista la nota rettorale prot. n. 117376/19 del 20 novembre 2019, con la quale le predette modifiche sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Viste le osservazioni pervenute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota prot. n. 18171 del 5 dicembre 2019, recepita da questo Ateneo con prot. n. 124515/19 del 5 dicembre 2019, nell'esercizio del controllo di legittimità e di merito;

Viste le deliberazioni in data 5, 11 e 26 febbraio 2020, con le quali il senato accademico ha disposto, con la maggioranza richiesta dall'art. 12 dello statuto, le proposte di adeguamento alle osservazioni suggerite dal Ministero dell'università e della ricerca relativamente alla modifica degli articoli 33 e 66 dello statuto;

Viste le deliberazioni in data 5 e 18 febbraio, con le quali il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole all'introduzione delle modifiche sopra indicate;

Vista la nota rettorale prot. n. 20641/20 del 27 febbraio 2020, con la quale le predette modifiche sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca in risposta alle osservazioni pervenute con nota prot. n. 18171 del 5 dicembre 2019 per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Considerato il superamento del termine perentorio di sessanta giorni dall'invio della nota rettorale prot. n. 20641/20 del 27 febbraio 2020, a seguito dei quali, in assenza di rilievi, come disposto dall'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, statuti e regolamenti d'Ateneo sono emanati dal rettore;

Decreta:

Allo statuto dell'Università degli studi di Milano sono apportate le modifiche di seguito indicate.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 3.

Libertà e finalità dell'insegnamento

Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:

1. L'Università promuove, organizza e coordina le attività formative necessarie per il conseguimento dei titoli di studio riferiti a tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dal vigente ordinamento nazionale, come specificati nei pertinenti regolamenti di Ateneo. Al completamento dei percorsi seguiti, l'Università conferisce i relativi titoli di studio.

2. L'Università garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti, da esercitarsi nel rispetto degli obiettivi formativi e delle esigenze di coordinamento, efficienza e qualità dei corsi di studio di riferimento e secondo le disposizioni del regolamento didattico dell'Ateneo.

3. L'Università garantisce la centralità dell'attività didattica all'interno delle proprie scelte strategiche, in particolare sia per quanto riguarda la destinazione delle risorse che per quanto riguarda le esigenze dell'utenza studentesca.

4. L'Università assolve ai compiti di formazione che le sono propri anche con lo sviluppo di apposite attività di servizio in ambiti quali l'orientamento, l'accoglienza, il tutorato, la mobilità internazionale, e l'innovazione nelle metodologie didattiche. L'Università assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri iscritti al termine dei corsi di studio seguiti.

5. L'Università promuove e svolge, anche mediante apposite forme organizzative, sia attività funzionali all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento professionale nel quadro di programmi dedicati all'educazione permanente e continua, sia attività culturali e formative destinate a soggetti esterni, coerenti con le sue finalità e di conseguente livello.

6. L'Università valorizza la terza missione, favorendo l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società.

7. L'Università promuove il coinvolgimento, nelle proprie scelte strategiche, delle comunità nelle quali si trova ad operare, anche attraverso incontri aperti a tutta la cittadinanza. Partecipa ad accordi di programma con gli enti istituzionalmente competenti per la realizzazione di azioni di interesse comune.

(*Omissis*).

TITOLO III

STRUTTURA DI GOVERNO E ORGANI

Art. 25.

Rettore

I commi 3, 4, 5 e 6 sono così riformulati:

3. L'elettorato passivo è riservato a quanti, trovandosi nelle condizioni di cui al comma 2, abbiano presentato la propria candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima votazione, corredata da un programma e dalle firme di almeno il 5% e di non più del 10% dei professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo, afferenti per quote non inferiori a un quarto dei proponenti ad almeno tre diversi gruppi di aree scientifico-disciplinari come determinati dal comma 7 dell'art. 26.

4. L'elettorato attivo è costituito:

a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato;

b) dal personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato e dirigente con voto ponderato;

c) dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi eletti in seno al senato accademico e dai rappresentanti degli studenti eletti in seno al consiglio di amministrazione;

d) dai rappresentanti degli studenti presenti in seno ai consigli di Dipartimento e ai comitati direttivi delle facoltà e scuole, di cui ai successivi articoli 38 e 40;

e) dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca eletti in seno ai consigli di Dipartimento.

5. Per la componente indicata al punto *b)* del comma precedente, la ponderazione dei voti viene effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente 0,25, equivalente al 25% del totale degli aventi diritto al voto della categoria.

6. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili nella prima votazione. Per voti esprimibili si intende il numero complessivo, arrotondato per eccesso, di voti interi che il corpo elettorale può esprimere, compresi i voti pesati del personale tecnico-amministrativo e dirigente e dei rappresentati degli studenti nei consigli di Dipartimento e nei comitati direttivi delle facoltà e scuole.

Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando per il personale tecnico-amministrativo e dirigente i voti pesati. Qualora nessuno dei candidati ottenga quest'ultima maggioranza, si procede a una terza e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Le votazioni sono valide se vi abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto della componente di cui al punto *a)* del comma 4.

Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.

In caso di rinuncia di uno o più candidati entro il giorno precedente alla seconda votazione, con conseguente riduzione a due candidati effettivi, la seconda votazione viene soppressa e si passa direttamente alla data della votazione prevista come terza, garantendo la possibilità di confronto e contraddittorio durante il periodo di tempo che intercorre tra la prima votazione e la successiva.

Art. 26.

Senato accademico

I commi 6, 7, 8 e 9 sono così riformulati:

6. I componenti di cui alla lettera *b)* del comma 3 son eletti con riferimento a macro-aree, ciascuna costituita, a tal fine, dai professori e ricercatori appartenenti ai Dipartimenti riconducibili alle aree scientifico-disciplinari così come determinate dal decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, tenuto conto di alcune specificità dell'articolazione scientifica e formativa dell'Ateneo, comprese nella specifica macro-area. La composizione e il numero delle macro-aree e il numero degli eleggibili per ogni macro-area in proporzione al numero degli afferenti sono determinati nel regolamento generale di Ateneo.

7. I componenti di cui alla lettera *c)* del comma 3 sono eletti con riferimento all'appartenenza dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo alle diverse aree scientifico-disciplinari di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855. Ai soli fini di cui al presente articolo, le predette aree sono raggruppate come segue:

gruppo 1 Scienze matematiche e informatiche;

gruppo 2 Scienze fisiche, Scienze chimiche, Scienze della Terra;

gruppo 3 Scienze biologiche;

gruppo 4 Scienze mediche;

gruppo 5 sub area delle Scienze agrarie, sub area delle Scienze veterinarie e sub area delle Scienze del farmaco;

gruppo 6 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;

gruppo 7 Scienze giuridiche;

gruppo 8 Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali.

Il numero complessivo degli eleggibili per ciascun gruppo è determinato con decreto rettorale, di norma in proporzione al numero degli afferenti e, comunque, tenendo conto delle aree di afferenza dei direttori di Dipartimento eletti.

8. Gli eletti in seno alle componenti indicate ai commi 6 e 7 devono garantire che ogni area scientifico-disciplinare, ogni macrosettore, nel caso l'area ne comprenda più di uno, e ogni sub area sia rappresentata nel senato accademico.

9. Ai fini della designazione dei componenti di cui alla lettera *b)* del comma 3, nell'ambito di ciascuna macro-area l'elettorato attivo è attribuito, indistintamente, a tutti i professori e i ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. L'elettorato passivo è attribuito ai direttori di Dipartimento in carica che abbiano presentato la loro candidatura entro i termini stabiliti dal regolamento generale d'Ateneo.

Sono eletti i dieci direttori secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, rispettando il principio della rappresentanza equilibrata di tutte le aree.

Art. 27.

Consiglio di amministrazione

I commi 3 e 6 sono così riformulati:

3. Il consiglio di amministrazione è costituito da undici componenti, inclusi il rettore, che ne è componente di diritto, e due rappresentanti eletti degli studenti.

Gli altri otto componenti sono designati tra personalità italiane e straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una significativa qualificazione scientifica e culturale.

Tre degli otto componenti sono estranei ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico e non intrattengono, per la posizione ricoperta, rapporti con l'Ateneo che possano configurare conflitto d'interesse. Nella loro individuazione si terrà prioritariamente conto di competenze e esperienze elaborate nell'ambito di istituzioni scientifiche, culturali, di alta formazione, finalizzate allo sviluppo tecnologico, in enti e imprese operanti in ambiti affini a quelli di interesse dell'Ateneo, in organismi internazionali.

Dei cinque componenti interni, quattro appartengono al corpo docente e uno al personale tecnico amministrativo.

Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo è nominato dal senato accademico, su proposta del rettore, previa consultazione del personale tecnico-amministrativo.

I quattro componenti interni, appartenenti al personale docente, devono essere in regime di tempo pieno o optare per il tempo pieno in caso di designazione.

6. Gli otto componenti di cui al comma 3, secondo capoverso, sono designati secondo la seguente procedura:

a) emanazione da parte del rettore di un avviso pubblico rivolto sia all'esterno sia all'interno dell'Università contenente l'invito a presentare entro i successivi trenta giorni dichiarazioni di disponibilità ad assumere la carica. Ogni candidatura deve essere accompagnata da un dettagliato *curriculum vitae* e da ogni altro documento o titolo atto a comprovare i requisiti richiesti; i candidati possono corredare la loro indicazione di disponibilità con dichiarazioni scritte circa i criteri e gli obiettivi di interesse dell'Ateneo ai quali si ispirerebbero, se designati;

b) nomina da parte del senato accademico, su proposta del rettore, di una commissione incaricata di provvedere alla valutazione di congruenza delle candidature presentate ai sensi del precedente comma 3, nonché alla selezione delle candidature di persone esterne all'Ateneo se in numero superiore a otto. Tale selezione, da effettuarsi in relazione al grado di rilevanza dei *curricula* dei candidati e della documentazione da loro presentata in merito alle competenze richieste, va contenuta entro il medesimo limite numerico. La suddetta commissione è composta da cinque personalità di alto profilo, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, anche straniere, con una specifica e qualificata esperienza nel campo della valutazione e/o della gestione di strutture organizzative complesse; la commissione designa nel suo ambito il presidente e provvede entro trenta giorni alla predisposizione degli elenchi dei designabili;

c) trasmissione degli elenchi dei candidati designabili, esterni e interni, corredati dei relativi *curricula* e degli eventuali titoli e documenti, al senato accademico il quale provvede in seduta apposita alla loro audizione; la partecipazione all'audizione è condizione per la presa in considerazione ai fini di quanto disposto dalla lettera *d)*;

d) successiva convocazione di apposita seduta del senato accademico ai fini della designazione, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, degli otto componenti, individuati tra i designabili ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del vincolo sulla equilibrata composizione di genere di cui al comma 4; due dei tre componenti esterni sono designati su proposta del rettore.

(*Omissis*).

Art. 30.

Conferenza degli studenti

Il testo dell'articolo è soppresso integralmente ed è sostituito dal seguente:

1. La conferenza degli studenti, organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di Ateneo, promuove e coordina la partecipazione degli studenti all'organizzazione e alla vita universitaria e svolge funzioni consultive nei confronti degli organi di governo dell'Università ai sensi di quanto previsto dal presente statuto e dai regolamenti, nonché funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.

Alle proposte avanzate dalla conferenza degli studenti, gli organi di governo sono tenuti a rispondere con delibere motivate.

2. Fanno parte della conferenza gli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, unitamente ad altri venticinque studenti che siano già eletti nei comitati direttivi delle facoltà e scuole, di cui due per ciascun comitato direttivo di facoltà e uno per ciascun comitato direttivo di scuola. I posti residui sono assegnati in proporzione alla numerosità degli iscritti ai corsi di studio che fanno riferimento alle facoltà e scuole. I seggi sono attribuiti con sistema analogo a quello applicato per l'attribuzione dei seggi nei comitati direttivi.

Alla costituzione della conferenza degli studenti si provvede ogni biennio a conclusione della tornata elettorale indetta per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi accademici, tenendo conto dei risultati riportati dalle liste che hanno ottenuto seggi nei comitati di direzione delle facoltà e scuole, compresi i voti di preferenza.

La costituzione della conferenza è disposta con decreto del rettore.

3. Le norme sui requisiti soggettivi per l'elezione nei comitati di direzione delle facoltà e scuole e sulla decadenza dall'incarico e il suo funzionamento sono definiti da un apposito regolamento predisposto dalla conferenza

medesima con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

4. Alla conferenza degli studenti viene assicurato l'accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, nonché le risorse, anche logistiche, per il suo funzionamento.

(*Omissis*).

Art. 31 - *bis*

Consulte dei ricercatori a tempo determinato, degli assegnisti di ricerca, dei dottorandi e degli specializzandi

È aggiunto integralmente il testo seguente:

1. Sono istituite la consulta dei ricercatori a tempo determinato, la consulta degli assegnisti di ricerca, la consulta dei dottorandi e la consulta degli specializzandi e sono assegnate loro funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse di ciascuna categoria, funzioni consultive nei confronti degli organi di governo dell'Università.

In particolare, le consulte sono tenute ad esprimere pareri in merito a:

modifiche dello statuto di Ateneo che disciplinano le attività delle categorie di cui sono rappresentative;

modifiche dei regolamenti che disciplinano le attività delle categorie di cui sono rappresentative;

modifiche dei regolamenti che disciplinano attività ausiliarie per le categorie di cui sono rappresentative.

2. Il funzionamento delle consulte è disciplinato da un apposito regolamento, elaborato in seno a ciascuna consulta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti ed è approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Le consulte sono tenute a provvedere alla formulazione dei pareri e agli altri adempimenti che vengano loro richiesti entro il termine di venti giorni dalla richiesta. Gli organi di governo dell'Ateneo considerano i pareri espressi dalla consulta. Alle consulte viene assicurato l'accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esse attribuiti.

(*Omissis*).

Art. 33.

Collegio di disciplina

Il testo dell'articolo è soppresso integralmente ed è sostituito dal seguente:

1. È costituito, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010, il collegio di disciplina cui compete svolgere la fase istruttoria ed esprimere parere conclusivo in merito ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti di professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo ai quali vengano contestati atti e comportamenti illeciti o in contrasto con i loro doveri accademici e con le norme stabilite dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

2. Il procedimento disciplinare è avviato entro trenta giorni dal momento della notizia del fatto, sulla base di una memoria scritta del rettore che, al termine di una istruttoria preliminare, definisce in maniera circostanziata gli elementi suscettibili di contestazione. La memoria è trasmessa al professore o al ricercatore interessato, il quale ha tempo trenta giorni per fornire, per iscritto, le sue giustificazioni. Ove il rettore le ritenga adeguate, il procedimento si esaurisce. In caso contrario, e comunque per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura fra quelle previste dall'art. 87 del TU delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il rettore invia al collegio di disciplina una proposta motivata di sanzione.

Sentito il rettore o un suo delegato e il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un legale di fiducia, e acquisiti tutti gli elementi di prova presentati dal rettore e dall'incolpato o comunque ritenuti utili, entro trenta giorni, il collegio di disciplina esprime parere motivato e vincolante sulla proposta avanzata dal rettore, con riferimento sia alla rilevanza dei fatti sia alla sanzione, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

Ricevuto il parere del collegio, il consiglio di amministrazione, entro trenta giorni e senza la presenza dei rappresentanti degli studenti, infligge la sanzione, alla quale il rettore è tenuto a dare esecuzione, ovvero dispone l'archiviazione, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale.

Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al precedente capoverso non intervenga entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento stesso, fatte salve le sospensioni del termine per i motivi previsti dal comma 5 dell'art. 10 della legge n. 240/2010.

3. Il collegio opera in tre distinte sezioni, riferite ai provvedimenti aperti nei confronti, rispettivamente, dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia, dei ricercatori. Ogni sezione è composta di tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di presidente, e due membri supplenti. La prima sezione è formata da professori di prima fascia; la seconda sezione è formata da professori di seconda fascia; la terza sezione è formata da ricercatori di ruolo. I componenti del collegio appartengono ai ruoli dell'Università degli studi di Milano e, ove possibile, di altri atenei.

Le ulteriori disposizioni sulle modalità di funzionamento del collegio sono stabilite dal regolamento generale d'Ateneo.

4. I componenti del collegio di disciplina sono individuati tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno, con competenze particolarmente idonee all'esercizio delle funzioni richieste.

I componenti interni del collegio sono eletti dai docenti e ricercatori appartenenti al medesimo ruolo. I componenti esterni sono scelti tra i professori e i ricercatori di altri atenei che abbiano partecipato alle relative procedure di selezione. Le modalità di elezione dei componenti interni e di selezione dei componenti esterni sono specificate nel regolamento generale d'Ateneo.

La designazione di tutti i componenti del collegio di disciplina è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e previa approvazione da parte del senato accademico.

Il mandato dei componenti il collegio di disciplina è quadriennale, non rinnovabile.

5. Il collegio di disciplina propone e il consiglio di amministrazione infligge le sanzioni previste dall'art. 87 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 come confermate dall'art. 12 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

6. In relazione alla gravità dei fatti e dei comportamenti contestati e alla plausibilità degli elementi di riscontro disponibili, il rettore, sentito il presidente del collegio, può disporre la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio, nella misura di legge, della persona sottoposta a procedimento.

7. Qualora le condotte passibili di sanzione disciplinare siano addebitabili al rettore, spetta al decano dell'Ateneo il potere di avviare il procedimento disciplinare in questione.

Art. 34.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

I commi 1, 2 e 3 sono così riformulati:

1. Ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», denominato anche in forma breve «Comitato unico di garanzia», e di seguito indicato con l'acronimo «CUG».

Il CUG esercita compiti di tutela e promozione della dignità della persona nel contesto lavorativo e di garanzia e miglioramento delle condizioni ambientali e di contesto, con riferimento sia al personale docente sia al personale tecnico e amministrativo, per la piena attuazione degli obiettivi di cui all'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e di quanto stabilito dall'art. 8 del presente statuto.

Spettano in particolare al CUG compiti di studio, di proposta, di promozione, consultivi, di vigilanza e di segnalazione in materia di discriminazioni, pari opportunità, mobbing, disabilità e rischi per la sicurezza e la salute correlati allo stress da lavoro.

2. Compete in particolare al CUG:

a) attivarsi per superare le discriminazioni, dirette e indirette, relative al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;

b) promuovere azioni positive per rimuovere le disuguaglianze di fatto che ostacolino la piena realizzazione delle persone nell'ambiente di lavoro e per realizzare le pari opportunità di lavoro per tutti, e nel lavoro tra uomini e donne, predisponendo il relativo piano triennale ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dei decreti legislativi 23 maggio 2000, n. 196 e 30 marzo 2001, n. 165;

c) redigere ogni due anni il prescritto rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile;

d) contrastare il mobbing, anche proponendo codici di condotta e azioni per prevenirlo, analizzando il fenomeno, anche tramite la raccolta di dati quantitativi e qualitativi, individuandone le possibili cause, verificando le condizioni di lavoro o i fattori organizzativi che lo possano generare, intervenendo nelle sedi competenti per porre rimedio a casi specifici.

3. Il CUG è composto da un pari numero di membri in rappresentanza, rispettivamente, dei lavoratori e dell'amministrazione, designati nel rispetto del principio di pari rappresentanza di entrambi i generi, assicurando un'adeguata presenza di personale docente, di personale tecnico-amministrativo e dei responsabili dei servizi di più diretta pertinenza del CUG.

È invitato permanente, senza diritto di voto, il delegato del rettore per la disabilità e l'handicap.

Art. 35.

Garante degli studenti e dei dottorandi

Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:

1. È istituita la figura del garante degli studenti e dei dottorandi, quale loro riferimento per il rispetto della normativa che li riguarda.

Compete in particolare al garante degli studenti e dei dottorandi:

a) esaminare gli eventuali esposti che gli siano rivolti da singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università, ritenuti violazioni della normativa vigente o in particolare del codice etico, e tutelare la parte lesa da ogni ritorsione, attraverso un'adeguata istruttoria, operando, qualora ne ravvisi l'opportunità, per dirimere la questione ovvero trasmettendo le sue conclusioni all'organo competente, con l'obbligo di comunicare in ogni caso l'esito al denunciante;

b) vigilare sulla corretta applicazione della disciplina relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli studenti e dei dottorandi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e di Ateneo vigente;

c) vigilare, su istanza degli studenti e dei dottorandi, affinché vengano adottate le necessarie misure a tutela della propria rappresentanza negli organi accademici, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.

2. Il garante degli studenti e dei dottorandi è persona di notoria imparzialità ed indipendenza di giudizio, estranea ai ruoli dell'Università e che non intrattenga, per la posizione ricoperta, rapporti con l'Ateneo. È nominato dal senato accademico su proposta del rettore e, se richiesto dalla maggioranza degli studenti e del dottorando eletti in senato accademico, previo parere della conferenza degli studenti e della consulta dei dottorandi, riunite in seduta congiunta, adottato a maggioranza dei presenti, tra persone che diano garanzia di competenze giuridiche e amministrative e di conoscenza dell'organizzazione universitaria.

Il garante presenta al senato accademico, alla conferenza degli studenti e alla consulta dei dottorandi una relazione annuale sull'attività svolta.

3. L'Amministrazione assicura al garante degli studenti e dei dottorandi adeguate forme di supporto per lo svolgimento della sua attività.

Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano con il garante degli studenti e dei dottorandi fornendogli le informazioni e gli atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti senza che gli possa esser opposto il segreto d'ufficio, ferma restando la responsabilità del garante per il loro corretto uso, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle norme sulla privacy in vigore.

La durata nella carica, i compiti specifici e le modalità di funzionamento del garante degli studenti e dei dottorandi sono definiti dal regolamento generale d'Ateneo e da un apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, sentita la conferenza degli studenti e la consulta dei dottorandi.

(*Omissis*).

TITOLO IV
STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Art. 37.
Costituzione e personale del dipartimento

Il comma 2 è così riformulato:

2. La numerosità minima di ciascun dipartimento è stabilita in quarantacinque unità, riducibili per motivate ragioni, riconosciute dagli organi competenti, a quaranta tra professori di ruolo di prima e di seconda fascia, ricercatori di ruolo, ricercatori a tempo determinato.

L'eventuale numerosità massima dei dipartimenti è stabilita dal regolamento generale di Ateneo.

Un dipartimento è disattivato quando, per un anno, il suo organico di professori e ricercatori risulti inferiore a quaranta unità. La disattivazione è disposta dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico, garantendo che nella conseguente riallocazione del personale docente e tecnico-amministrativo si tenga prioritariamente conto delle esigenze di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, ove mantenuti o trasformati, per i quali il dipartimento cessato esercitava funzioni di referente principale e/o associato.

Art. 38.
Organi del dipartimento

Il comma 5 è così riformulato:

5. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la giunta, le attività del dipartimento; è responsabile della gestione del budget assegnato; è responsabile dei locali e dei beni conferiti al dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente; provvede alla redazione di una relazione annuale che illustri le attività svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse; vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei regolamenti; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e dal regolamento interno del dipartimento.

Il direttore del dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori, dai rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, degli assegnisti e del personale tecnico e amministrativo che fanno parte del consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del *quorum* richiesto.

L'elezione del direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

La seduta per l'elezione del direttore del dipartimento è convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica.

Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.

Il regolamento del dipartimento stabilisce le modalità di nomina di un vicedirettore.

(*Omissis*).

Art. 40.
Facoltà e scuole

Il comma 7 è così riformulato:

7. Il comitato di direzione delle facoltà o scuole è composto dai direttori dei dipartimenti ad esse raccordati e da un numero di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori non superiore al 10% dei componenti dei consigli dei dipartimenti interessati, individuati proporzionalmente ai carichi didattici erogati, di cui una parte eletta dai consigli dei dipartimenti di norma tra i componenti delle rispettive giunte, una parte designata tra i presidenti dei collegi didattici e dei collegi didattici interdipartimentali ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza delle strutture, ove previste, e una parte costituita da rappresentanti, designati dai consigli di dipartimenti, delegati a funzioni specifiche, in base ai regolamenti delle diverse facoltà. Il comitato di direzione comprende una rappresentanza degli studenti eletta come previsto dal comma 3 dell'art. 38.

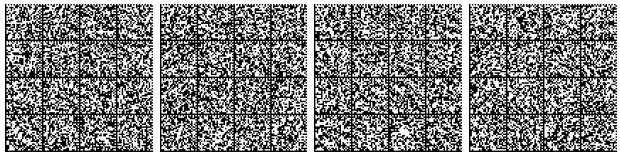

La composizione specifica e le modalità di designazione di ciascun comitato di direzione sono stabilite nel regolamento della rispettiva facoltà o scuola.

Art. 41.

Dottorato di ricerca

Il comma 6 è integralmente soppresso:

6. I dottorandi sono rappresentati nell'ambito dell'Ateneo da una consulta, con funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse dei dottorandi e funzioni consultive nei confronti degli organi di governo dell'Università. La consulta dei dottorandi è costituita con decreto del rettore ed è composta da uno dei dottorandi presenti nei singoli collegi, designato all'interno della rappresentanza, e dal rappresentante dei dottorandi nel senato accademico. La decadenza anticipata dalla carica di rappresentante dei dottorandi nel collegio di dottorato per dimissioni, conseguimento del titolo o per altra causa, comporta l'automatica decadenza da membro della consulta.

La consulta elegge nel proprio ambito il presidente, che la rappresenta a tutti gli effetti, la convoca e ne esegue le deliberazioni. Nell'ambito della consulta può operare una giunta costituita secondo criteri di rappresentatività dei componenti della consulta, con funzioni istruttorie e preparatorie dei lavori della consulta; la giunta può assumere eventuali compiti che le siano demandati dalla consulta ovvero svolgere dei compiti che rivestano carattere di necessità e urgenza.

Il funzionamento della consulta è disciplinato da un apposito regolamento, elaborato dalla consulta stessa con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; il regolamento è approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

La consulta dei dottorandi è tenuta a provvedere alla formulazione dei pareri e agli altri adempimenti che le vengano richiesti entro il termine di venti giorni dalla richiesta.

Alle proposte avanzate dalla consulta, gli organi di governo dell'Ateneo rispondono con delibere motivate.

L'Università assicura alla consulta l'accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, nonché le risorse, anche logistiche, per il suo funzionamento.

(*Omissis*).

TITOLO V

CENTRI E STRUTTURE DI SERVIZIO

Art. 54.

Sistema bibliotecario d'Ateneo

Il testo dell'articolo è integralmente soppresso ed è sostituito dal seguente:

1. L'Università promuove lo sviluppo del servizio bibliotecario d'Ateneo, che garantisce supporto all'attività didattica, di studio, di ricerca e di terza missione, assicurando l'acquisizione, lo sviluppo, la fruizione, la conservazione e la valorizzazione delle collezioni bibliografiche e documentali dell'Ateneo.

L'Università fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.

Il servizio bibliotecario d'Ateneo favorisce il confronto e la collaborazione con le strutture bibliotecarie nazionali e internazionali di eccellenza per il costante miglioramento dei servizi bibliotecari dell'Università.

2. Il servizio bibliotecario d'Ateneo comprende la Direzione servizio bibliotecario d'Ateneo con le sue articolazioni, le biblioteche incardinate nella Direzione e gli organi di carattere scientifico con compiti di consulenza e indirizzo.

3. Un apposito regolamento approvato dal senato accademico disciplina le modalità con cui le strutture scientifiche e didattiche dell'Ateneo concorrono a definire le linee di sviluppo del servizio attraverso i suddetti organi scientifici di consulenza e indirizzo.

(*Omissis*).

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62.

Designazioni elettive

Il comma 3 è così riformulato:

3. Tutte le designazioni elettive, eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, di cui al punto 3 del successivo art. 64, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato.

Le elezioni per il rettore sono indette con anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza del mandato e si svolgono di norma non oltre il mese di giugno; quelle per direttore di dipartimento, presidente di collegio didattico, presidente di comitato di direzione delle facoltà e scuole, direttore di scuola di specializzazione, coordinatore di dottorato di ricerca e direttore di scuola di dottorato sono indette e si svolgono con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.

Provvede all'indizione delle votazioni relative alle cariche di cui al precedente capoverso, con comunicazione scritta a tutti gli interessati, e ne garantisce il regolare svolgimento, il professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con la maggiore anzianità nel ruolo (a parità di anzianità di ruolo prevale l'anzianità di età). La comunicazione agli aventi diritto al voto deve essere inviata almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni nel caso dell'elezione del rettore, almeno trenta giorni prima della data delle votazioni per l'elezione delle altre cariche. Nel caso dell'elezione del rettore la comunicazione dell'indizione delle votazioni deve essere resa pubblica anche presso le altre università italiane entro gli stessi termini temporali.

Le elezioni per la designazione dei direttori di dipartimento e delle rappresentanze dei docenti e del personale tecnico e amministrativo nel senato accademico, ai sensi dell'art. 26 del presente statuto, sono indette dal rettore, sentito l'organo in carica, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato, inviandone comunicazione scritta a tutti gli interessati.

Le elezioni per la designazione degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nei consigli di dipartimento, nei comitati di direzione delle facoltà e delle scuole sono indette di norma in un'unica tornata dal rettore, sentita la conferenza degli studenti, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguate forme di comunicazione agli interessati.

(*Omissis*).

Art. 64.

Funzionamento degli organi

Il comma 3 è così riformulato:

3. In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro quarantacinque giorni. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nella conferenza degli studenti, nei consigli di dipartimento, nei comitati di direzione delle facoltà e delle scuole, subentra il primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo.

Qualora la cessazione anticipata riguardi il mandato di rettore, le funzioni vicarie fino all'entrata in carica del nuovo eletto sono svolte dal prorettore vicario, ovvero, in mancanza, dal professore di prima fascia in servizio presso l'Ateneo con la maggiore anzianità in ruolo.

Ove riguardi le cariche di direttore di dipartimento, di presidente del comitato di direzione di facoltà e scuola, di presidente di collegio didattico, di coordinatore di dottorato di ricerca, di direttore di scuola di dottorato, di direttore di scuola di specializzazione, si provvede secondo le modalità definite dal regolamento generale d'Ateneo e dai regolamenti delle singole strutture.

L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso d'anno. Nel caso in cui la cessazione anticipata abbia riguardato le cariche di rettore, di direttore di dipartimento, di presidente del comitato di direzione di facoltà e scuola, di presidente di collegio didattico, di coordinatore di dottorato di ricerca, di direttore di scuola di dottorato, di direttore di scuola di specializzazione, il mandato del neo-eletto ha la durata ordinaria prevista dallo statuto per la rispettiva carica. Negli altri casi il mandato del neo-eletto dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'organo, e il periodo viene computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato e delle cariche.

Nel caso in cui la cessazione anticipata abbia inoltre riguardato un componente delle consulte di cui all'art. 31-*bis*, il mandato del neo-eletto ha la durata ordinaria prevista dallo statuto per la rispettiva carica, al fine di garantire continuità nell'azione consultiva dell'organo.

In prima applicazione, qualora l'elezione dei componenti del senato accademico abbia luogo in corso d'anno, la durata del mandato è quadriennale, fermo restando che lo scorcio di anno accademico nel corso del quale ha luogo l'elezione è considerato equivalente a tutti gli effetti ad un intero anno ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato e delle cariche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 maggio 2020

Il rettore: FRANZINI

20A02552

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Groale»

Con la determina n. aRM - 87/2020 - 45 del 5 maggio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Grunenthal Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: GROALE;

confezioni e descrizioni:

044968016 - «700 mg cerotto medicato» 5 cerotti in bustina richiudibile in PAP/PE/AL/EMA;

044968028 - «700 mg cerotto medicato» 10 cerotti in bustina richiudibile in PAP/PE/AL/EMA;

044968030 - «700 mg cerotto medicato» 20 cerotti in bustina richiudibile in PAP/PE/AL/EMA;

044968042 - «700 mg cerotto medicato» 25 cerotti in bustina richiudibile in PAP/PE/AL/EMA;

044968055 - «700 mg cerotto medicato» 30 cerotti in bustina richiudibile in PAP/PE/AL/EMA.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02584

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Borocillina Balsamica».

Con la determina n. aRM - 86/2020 - 4375 del 30 aprile 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Alfasigma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: NEO BOROCILLINA BALSAMICA.

Confezioni e descrizioni:

024960027 - «pastiglie» 20 pastiglie;

024960039 - «pastiglie» 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL;

024960041 - «pastiglie» 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02585

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glimepiride Aristo».

Con la determina n. aRM - 7/2020 - 3773 del 21 gennaio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: GLIMEPIRIDE ARISTO.

Confezioni e descrizioni:

036961011 - «2 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC;

036961023 - «2 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC;

036961035 - «2 mg compresse» 90 compresse in blister AL/PVC;

036961047 - «2 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC;

036961050 - «2 mg compresse» 120 compresse in blister AL/PVC;

036961062 - «2 mg compresse» 20 compresse in contenitore HDPE;

036961074 - «2 mg compresse» 30 compresse in contenitore HDPE;

036961086 - «2 mg compresse» 90 compresse in contenitore HDPE;

036961098 - «2 mg compresse» 100 compresse in contenitore HDPE;

036961100 - «2 mg compresse» 120 compresse in contenitore HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02586

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac Aristo».

Con la determina n. aRM - 90/2020 - 3773 del 6 maggio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo del 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Aristo Pharma GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DICLOFENAC ARISTO

Confezione e A.I.C. n. 035832017

Descrizione: «25 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse;

Confezione e A.I.C. n. 035832029

Descrizione: «50 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse;

Confezione e A.I.C. n. 035832031

Descrizione: «100 mg supposte» 10 supposte

Confezione e A.I.C. n. 035832043

Descrizione: «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02608

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Neo Cibalgina».

Con la determina n. aRM - 89/2020 - 3337 del 6 maggio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Vemedia Manufacturing B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: NEO CIBALGINA

Confezione e A.I.C. n. 021332059

Descrizione: «compresse» 12 compresse

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02609

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluconazolo Aristo».

Con la determina n. aRM - 91/2020 - 3773 dell'11 maggio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Aristo Pharma GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: FLUCONAZOLO ARISTO;

confezione: 038251017;

descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 50 ml;

confezione: 038251029;

descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconcini di vetro da 50 ml;

confezione: 038251031;

descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 7 flaconcini di vetro da 50 ml;

confezione: 038251043;

descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 14 flaconcini di vetro da 50 ml;

confezione: 038251056;

descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconcini di vetro da 50 ml;

confezione: 038251068;

descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 100 ml;

confezione: 038251070;

descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconcini di vetro da 100 ml;

confezione: 038251106;

descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconcini di vetro da 100 ml;

confezione: 038251082;

descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 7 flaconcini di vetro da 100 ml;

confezione: 038251094;

descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 14 flaconcini di vetro da 100 ml;

confezione: 038251118;

descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 200 ml;

confezione: 038251120;

descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 flaconcini di vetro da 200 ml;

confezione: 038251132;

descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 7 flaconcini di vetro da 200 ml;

confezione: 038251144;

descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 14 flaconcini di vetro da 200 ml;

confezione: 038251157;

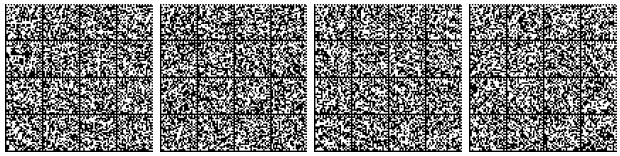

descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconcini di vetro da 200 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A02631

Conferma della determina n. DG 1540/2019 del 24 ottobre 2019 recante «Diniego delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali allergeni «Alyostal Prick controllo negativo» e «Alyostal Prick controllo positivo» presentate dalla società Stallergenes Italia S.r.l., ai sensi della determina n. DG 2130/2017 del 22 dicembre 2017 e s.m.i. concernente i medicinali allergeni già utilizzati in Italia anteriormente al 1° ottobre 1991.

Con la determina n. DG/517/2020 del 5 maggio 2020, notificata alla richiedente in data 8 maggio 2020, è confermato il diniego delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio, depositate dalla società Stallergenes Italia S.r.l., codice fiscale 02468610288 con sede legale in Via Gadames 57/7, 20151 Milano, Italia, afferenti al procedimento avviato con determina AIFA n. DG 2130/2017 e successive modifiche e integrazioni relative ai medicinali di seguito elencati:

Alyostal Prick controllo negativo;

Alyostal Prick controllo positivo.

Decorrenza di efficacia della determina: dalla data di notifica alla società richiedente.

20A02632

Conferma della determina n. DG 1539/2019 del 24 ottobre 2019 recante il diniego delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali allergeni «Prick Test Mix Graminacee», «Allergovac Sublinguale Plus Mix Graminacee» e «Allergovac Depot Mix Graminacee» presentate dalla società Roxall-Aristegui Italia S.r.l., ai sensi della determina n. DG 2130/2017 del 22 dicembre 2017 e s.m.i. concernente i medicinali allergeni già utilizzati in Italia anteriormente al 1° ottobre 1991.

Con la determina n. DG/519/2020 del 5 maggio 2020, notificata alla richiedente in data 8 maggio 2020, è confermato il diniego delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio, depositate dalla società Roxall Aristegui Italia S.r.l., p.iva. 00876741000 con sede legale in via Benozzo Gozzoli n. 60, 00142 Roma, afferenti al procedimento avviato con determina AIFA n. DG 2130/2017 e successive modifiche e integrazioni relative ai medicinali di seguito elencati:

«Prick Test Mix Graminacee»;

«Allergovac Sublinguale PLUS Mix Graminacee»;

«Allergovac Depot Mix Graminacee».

Decorrenza di efficacia della determina: dalla data di notifica alla società richiedente.

20A02633

Conferma del diniego della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale allergene «Batteri Mix Nasale» presentata dalla società Anallergo S.p.A., ai sensi della determina n. DG 2130/2017 del 22 dicembre 2017 e s.m.i. concernente i medicinali allergeni già utilizzati in Italia anteriormente al 1° ottobre 1991.

Con la determina n. DG/520/2020 del 5 maggio 2020, notificata alla richiedente in data 8 maggio 2020, è confermato il diniego della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio relativa al medicinale «Batteri mix nasale», depositata dalla società Anallergo S.p.a., codice fiscale/partita IVA n. 01739990487, con sede legale in viale Nilde Iotti n. 7, cap. 50038, Scarperia e San Piero (FI), Italia e afferente al procedimento avviato con determina AIFA n. DG 2130/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decorrenza di efficacia della determina: dalla data di notifica alla società richiedente.

20A02634

Revoca del diniego della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio relativa al medicinale allergene «Vespula spp acquosa» presentata dalla società Anallergo S.p.a. di cui alla determina n. DG/1151/2019 del 5 luglio 2019.

Con la determina n. DG/521/2020 del 5 maggio 2020, notificata alla richiedente in data 8 maggio 2020, è revocato il diniego della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio relativa al medicinale «Vespula spp acquosa», depositata dalla società Anallergo S.p.a., codice fiscale/partita IVA n. 01739990487, con sede legale in viale Nilde Iotti n. 7, cap. 50038, Scarperia e San Piero (FI), Italia e afferente al procedimento avviato con la determina AIFA n. DG 2130/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decorrenza di efficacia della determina: dalla data di notifica alla società richiedente.

20A02635

Revoca del diniego della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio relativa al medicinale allergene «Vespa crabro acquosa» presentata dalla società Anallergo S.p.a., di cui alla determina n. DG/1151/2019 del 5 luglio 2019.

Con la determina n. DG/522/2020 del 5 maggio 2020, notificata alla richiedente in data 8 maggio 2020, è revocato il diniego della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio relativa al medicinale VESPA CRABRO ACQUOSA, depositata dalla società Anallergo S.p.a., cod. fisc./P.IVA: 01739990487, con sede legale in viale Nilde Iotti n. 7, cap. 50038, Scarperia e San Piero (FI), Italia e afferente al procedimento avviato con la determina AIFA n. DG 2130/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decorrenza di efficacia della determina: dalla data di notifica alla società richiedente.

20A02636

Revoca del diniego della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio relativa al medicinale allergene «Polistes dominula acquosa» presentata dalla società Anallergo S.p.a., di cui alla determina n. DG/1151/2019 del 5 luglio 2019.

Con la determina n. DG/523/2020 del 5 maggio 2020, notificata alla richiedente in data 8 maggio 2020, è revocato il diniego della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio relativa al medicinale POLISTES DOMINULA ACQUOSA, depositata dalla società Anallergo S.p.a., cod. fisc./P.IVA: 01739990487, con sede legale in viale Nilde Iotti n. 7, cap. 50038, Scarperia e San Piero (FI), Italia e afferente al procedimento avviato con la determina AIFA n. DG 2130/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Decorrenza di efficacia della determina: dalla data di notifica alla società richiedente.

20A02637

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efluelda»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 46 del 12 maggio 2020

Procedura europea n. NL/H/4757/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EFLUELDA nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur, con sede legale e domicilio fiscale in Lyon, 14 Espace Henry Vallee, c.a.p. 69007, Francia (FR).

Confezioni:

«60 microgrammi/HA sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,7 ml in vetro senza ago

A.I.C. n. 048644013 (in base 10) 1GDHXF (in base 32);

«60 microgrammi/HA sospensione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe da 0,7 ml in vetro senza ago

A.I.C. n. 048644025 (in base 10) 1GDHXT (in base 32);

«60 microgrammi/HA sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,7 ml in vetro senza ago

A.I.C. n. 048644037 (in base 10) 1GDHY5 (in base 32);

«60 microgrammi/HA sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,7 ml in vetro con ago

A.I.C. n. 048644049 (in base 10) 1GDHYK (in base 32);

«60 microgrammi/HA sospensione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe da 0,7 ml in vetro con ago

A.I.C. n. 048644052 (in base 10) 1GDHYN (in base 32);

«60 microgrammi/HA sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,7 ml in vetro con ago

A.I.C. n. 048644064 (in base 10) 1GDHZ0 (in base 32);

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile in siringa preriempita.

Validità prodotto integro: dodici mesi.

Condizioni particolari per la conservazione: conservare in frigorifero (2°C – 8°C). Non congelare. Conservare la siringa nell'imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

Principio attivo:

virus influenzale (inattivato, split) dei seguenti ceppi*:

A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09 ceppo equivalente (A/Michigan/45/2015, NYMC X 275) HA 60 microgrammi**

A/Singapore/INFIMH 16 0019/2016 (H3N2) ceppo equivalente (A/Singapore/INFIMH 16 0019/2016 IVR 186) HA 60 microgrammi**

B/Colorado/6/2017 ceppo equivalente (B/Maryland/15/2016, NYMC BX 69A) HA 60 microgrammi**

B/Phuket/3073/2013 - ceppo equivalente (B/Phuket/3073/2013 wild type) HA 60 microgrammi**

* propagato in uova di pollo embrionate

** emoagglutinina

Per ciascuna dose da 0,7 ml: questo vaccino ottempera alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (per l'emisfero settentrionale) e alle decisioni dell'Unione europea per la stagione 2018/2019.

«Eflueldа» può contenere tracce di uova, come ovalbumina, e formaldeide, utilizzate durante il processo produttivo (vedere paragrafo 4.3).

Eccipienti:

soluzione di cloruro di sodio isotonica tamponata con fosfato di sodio;

cloruro di sodio, fosfato di sodio monobasico;

sodio fosfato bibasico;

acqua per preparazioni iniettabili;

9-ottoxinolo.

Produttore del principio attivo:

produzione della sostanza attiva utilizzando processi biologici, Controllo di qualità per prodotto biologico, chimico/fisico, per la sterilità microbiologica e per la non sterilità microbiologica, Conservazione e/o distribuzione del principio attivo;

Sanofi Pasteur 1 Discovery Drive Swiftwater Pennsylvania (PA) 18370-0187 United States.

Produttori del prodotto finito:

Produttore responsabile del rilascio lotti:

Sanofi Pasteur 14 Espace Henry Vallee Lyon Rhone 69007 France;

Sanofi Pasteur Voie de l'Institut Parc Industriel D'Incarville BP 101 Val de Reuil Eure 27100 France.

Controllo di qualità biologico, chimico/fisico, per la sterilità microbiologica:

Sanofi Pasteur Voie de l'Institut Parc Industriel D'Incarville BP 101 Val de Reuil Eure 27100 France.

Produttori del prodotto medicinale e siti di produzione:

controllo di qualità per prodotto biologico, chimico/fisico, per la sterilità microbiologica e per la non sterilità microbiologica, processo del prodotto medicinale sterile, preparazione asettica, confezionamento primario, secondario

Sanofi Pasteur 1 Discovery Drive Swiftwater Pennsylvania (PA) 18370-0187 United States.

Conservazione e/o distribuzione:

Sanofi Pasteur Stauffer Industrial Park 50 Kane Ln Taylor Pennsylvania PA 18517 United States;

Sanofi Pasteur Voie de L'institut Parc Industriel D'Incarville BP101 Val de Reuil Eure 27100 France.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito:

OMCL ANSM National Agency for Medicines and Health Products Safety 321 Avenue Jean Jaures Lyon Rhone 69007 France.

Indicazioni terapeutiche:

immunizzazione attiva negli adulti di età pari o superiore a 65 anni per la prevenzione della malattia influenzale;

l'uso di Eflueldа deve essere basato su raccomandazioni ufficiali sulla vaccinazione contro l'influenza.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezioni:

A.I.C. n. 048644013 «60 microgrammi/HA sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,7 ml in vetro senza ago;

A.I.C. n. 048644049 «60 microgrammi/HA sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,7 ml in vetro con ago.

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezioni:

A.I.C. n. 048644025 «60 microgrammi/HA sospensione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe da 0,7 ml in vetro senza ago;

A.I.C. n. 048644037 «60 microgrammi/HA sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,7 ml in vetro senza ago;

A.I.C. n. 048644052 «60 microgrammi/HA sospensione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe da 0,7 ml in vetro con ago;

A.I.C. n. 048644064 «60 microgrammi/HA sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,7 ml in vetro con ago.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A02642

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Modifiche al «Regolamento di amministrazione e contabilità»

Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria avvisa che con deliberazione n. 434 del 22 aprile 2020 sono state approvate modifiche al «Regolamento di amministrazione e contabilità» del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria adottato con deliberazione del 23 luglio 2019.

La citata delibera e l'allegato Regolamento sono disponibili sul sito del Consiglio all'indirizzo: www.giustizia-tributaria.it

Sezione: «Pubblicità legale».

Sezione: «Documentazione-regolamenti».

20A02638

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-125) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100200516

€ 1,00